

DELIBERA N. 247/11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELECITY) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 9
D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 38/11/DICAM-PROC. 2289/ZD - datato 29 aprile 2011 e notificato in data 11 maggio 2011 alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity che ha contestato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione i giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2010; in particolare, , il giorno 20 settembre 2010, nelle fasce orarie 14 – 15, 15 – 16, 18-19, 19-20 e 20-21, il giorno 21 settembre 2010, nelle fasce orarie 14-15, 18-19, 19-20 e 20-21, il giorno 22 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15, 18-19 e 20-21, il giorno 23 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15, 15-16, 18-19, 20-21 e 22-23, il giorno 24 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15, 18-19 e 20-21, il giorno 25 settembre 2010 nelle fasce orarie 14-15, 15-16, 18-19, 19-20 e 20-21 nonché il giorno 26 settembre 2010 nelle fasce orarie 19-20 e 22-23 sono stati trasmessi messaggi pubblicitari televisivi in misura eccedente il 25 per cento di ogni ora di programmazione pari, rispettivamente, al 47,5%, al 35,9%, al 30,3%, al 30,3%, al 38,0%, al 45,5%, al 30,8%, al 27,3%, al 30,2%, al 46,0 %, al 28,8%, al 45,1%, al 41,4% al 27,8%, al 29,3%, al 34,4%, al 36,7%, al 43,3%, al 27,1%, al 43,8%, al 38,3%, al 40,9%, al 28,1%, al 27,8%, al 32,0%, al 39,2% e al 27,1%;

RILEVATO che la società Telecity S.p.A., con memoria difensiva pervenuta in data 13 giugno 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito la tardività

della contestazione rispetto al periodo di trasmissione della programmazione televisiva contestata, settembre 2010;

RILEVATO che la predetta società, in sede di audizione tenutasi in data 28 luglio 2011, su richiesta della parte (prot. nn. 0029789 e 0034950) pervenuta in data 13 giugno 2011 e 8 luglio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito la tardività della contestazione rispetto al periodo di trasmissione della programmazione televisiva contestata, settembre 2010, e ha riconosciuto, dopo la visione del dvd contenente la registrazione della programmazione televisiva diffusa il giorno 20 settembre 2010, nella fascia oraria 19-20, comunque, uno sfioramento dei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9 citato;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non può essere accolto, in quanto;

- a) riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante elaborato dalla Suprema Corte (cfr. tra le tante, Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311 e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171 e tra le più recenti Sez. trib., 29 febbraio 2008, n. 5467), nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Cifr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490 e 25 settembre 2006, n. 9233 e Sez. I, 7 ottobre 2008 n. 8786), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine ex art. 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (cfr. *ex multis*, Cass. Civile Sez. n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007 , n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illegittimi alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un organo amministrativo – Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria - diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere sanzionatorio - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 19 aprile 2011, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra

menzionato in data 11 maggio 2011, come si legge dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge; nel caso di specie, l'accertamento della violazione della disposizione citata datato 19 aprile 2011, è stato effettuato sulla base degli esiti dei controlli effettuati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria trasmessi a questa Autorità con le note (prot. nn. 0005697 e 0014328) pervenute in data 07 febbraio 2011 e 28 marzo 2011 e l'atto di contestazione degli addebiti alla società Telecity S.p.A. datato 29 aprile 2011 è stato notificato in data 09 maggio 2011 (data di accettazione dell'atto di contestazione da parte dell'ufficio postale) / 11 maggio 2011 (data di ricezione dell'atto da parte della società Telenord S.r.l.), quindi, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nella [l. n. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella delibera n. 136/06/CONS;

- b) è la società Telecity S.p.A. stessa che, in sede di audizione, comunque, ha riconosciuto, a titolo esemplificativo, dopo la visione del dvd contenente la registrazione della programmazione televisiva diffusa il giorno 20 settembre 2010, nella fascia oraria 19-20, comunque, uno sfioramento dei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9 citato;
- c) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che le emittenti televisive operanti in ambito locale sono tenute a trasmettere messaggi pubblicitari televisivi in misura non eccedente il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Telecity integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la natura obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9 citato;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 27.891,00 (ventisettemilaottocentonovantuno/00) al netto di

ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 27) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity con sede in Castelletto d'Orba (AL) (15060) alla via Lavagello 31 di pagare la sanzione amministrativa di euro 27.891,00 (ventisettemilaottocentonovantuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 247/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 247/11/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola